

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel./Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaro@tinwind.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

**TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **CARPITELLA ANNA MARIA**, C.F. CRPNMR70M44L331M, nata il 04/08/1970 a Trapani, ivi residente nella via Zabarelle n. 36, elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 28/07/2021, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO I AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO**, C.F.: 80012100824, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via S. Lorenzo n. 312/G**;
- **Tutti domiciliati per legge, per il presente atto, in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C. F. 80027950825 (Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)**;

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

- **Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto sostegno/comune, fasi b) e c), trasferiti in provincia di Trapani, a seguito della procedura di mobilità 2016/2017.**

- *Controinteressati* -

OGGETTO:

- **Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità di scuola primaria – posto sostegno/comune, e per il conseguente mancato trasferimento in scuola primaria sita negli Ambiti Territoriali 027/028 della Provincia di Trapani, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.**

PREMESSO FATTO

L'odierna ricorrente è una docente di scuola primaria, posto sostegno, assunta in ruolo con contratto del 10/08/2005 (doc. 1), con sede attuale di titolarità presso l'I.C. "Cinisi - Ten. Anania" di Cinisi (PA), come si evince dalla domanda di mobilità a.s. 2021/2022 (doc. 2), che ha avuto esito negativo.

La stessa è in possesso sia dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, su posto comune (doc. 3), sia del titolo di sostegno (doc. 4).

La ricorrente, per il corrente anno scolastico 2020/2021 è in assegnazione provvisoria presso l'I.C. "G.G. Ciaccio Montalto" di Trapani, come si evince dalla graduatoria pubblicata dall'Usp di Trapani del 31/08/2020 (doc. 5), per cui è territorialmente competente a decidere il presente ricorso il Tribunale di Trapani.

Invece, con C.C.N.I del 08/04/2016 (doc. 6), ed ordinanza n. 241 del 08/04/2016 (doc. 7), emanata dal MIUR, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

L'art. 6 del CCNL ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi:

- **FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL'A.S.'15/16 DA FASE 0 ED A)**

- **FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15** (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);
- **FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**
- **FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**

In virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto e a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

La ricorrente presentava, quindi, domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 8) per l'anno scolastico 2016/2017, a seguito della quale, tuttavia, pur rientrando nella fase B1, in quanto assunta entro il 2014/2015, ed usufruendo quindi di un diritto di precedenza rispetto ai docenti delle successive fasi, non ha ottenuto il trasferimento in provincia di Trapani.

La stessa aveva così un **punteggio base di 84 + 72 per il sostegno + 6 per il comune di ricongiungimento**, per un totale quindi di **162 punti per l'(ex)ambito 027 della provincia di Trapani, e 156 punti per l'(ex) ambito 028 della provincia di Trapani.**

Infatti, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, in ossequio al dettato dell'art. 1, co. 796 l. 245/2018 (Legge di Bilancio), sono stati aboliti gli ambiti e occorre, pertanto, fare riferimento all'intera provincia.

Ciò premesso, secondo le previsioni contrattuali citate, l'amministrazione avrebbe dovuto osservare, in primo luogo, la sequenza in fasi della mobilità e, nell'ambito di ciascuna fase, considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze mentre non era possibile per l'Amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze".

Esaminando, invece, i trasferimenti in provincia di Trapani, si evince che sono stati preferiti alla ricorrente colleghi che, non solo facevano parte di fasi successive alla fase b1, ma aventi addirittura un punteggio inferiore.

Si sono altresì verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio (4 di pre-ruolo e 10 di ruolo, nel caso della ricorrente), si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti risultati idonei al concorso 2012, pur facenti parte della successiva fase b3, e che non avevano neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa.

Si è quindi palesemente verificata un'inspiegabile disparità di trattamento tra docenti, ed in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase b1, e gli idonei del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito (fase b3).

A ciò si aggiunga che il concorso 2012 è stato indetto con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (doc. 9), la cui graduatoria aveva validità biennale, per cui era già scaduta al momento della procedura di mobilità 2016/2017, di cui ci stiamo occupando in questa sede.

Ed inoltre l'idoneità al predetto concorso, in difetto di assunzione, non conferiva l'abilitazione all'insegnamento che era riservato, a mente dell'art. 13, soltanto ai vincitori del concorso.

Ciò è stato ribadito in diverse note ministeriali, in particolare, in quelle del 28-29/04/2014, già prodotte in udienza e che si allegano al presente atto (doc. 10-11).

Quindi, esaminando i trasferimenti con particolare riferimento alla provincia di Trapani (doc. 12), vi sono i sotto elencati docenti che sono stati trasferiti nei rispettivi ambiti di tale provincia, pur avendo un punteggio inferiore alla stessa, e senza usufruire di alcuna precedenza:

AMBITO 027

Posto sostegno

- Bono Filippa - 13/04/1982 - ambito 027 - punteggio 85 – posto sostegno;
- Croce Giuliana - 19/07/1975 - ambito 027 - punteggio 85 – posto sostegno;
- Giglio Bonafede Matilde - 06/04/1974 - ambito 027 - punteggio 89 – posto sostegno.

Posto comune

- Amico Giuseppina - 26/12/1980 - ambito 027 - punteggio 14 – posto comune;
- Gullo Teresa - 25/04/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;

- Vitta Rosalinda - 21/06/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
- Ferlazzo Francesca - 19/06/1981 - ambito 027 - punteggio 17 – posto comune;
- Adamo Paola - 10/09/19681- ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Di Palermo Antonella - 15/08/1981 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Franchina Luca - 18/01/1980 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Siragusa Oriella - 08/06/1983 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Di Rosa Anna Lisa - 01/09/1971 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
- Riccobono Angela - 18/08/1980 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
- Cavallaro Dario - 31/03/1978 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
- Ardizzone Sandra - 28/02/1975 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
- Culcasi Valentina - 07/06/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- De Simone Ursula - 02/06/1977 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Guerriero Angela - 25/02/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Lombardo Brigida - 09/08/1972 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Nicosia Anna Maria - 16/09/1978 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Angelo Anna Maria - 20/03/1979 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Fiocco Caterina - 20/10/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Galati Daniela - 29/09/1977 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Sinacori Sonia - 10/11/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Stellino Irene - 18/12/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Adragna Giuseppina - 29/05/1975 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Amico Giuseppina - 25/03/1983- ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Marino Marta Dora - 23/08/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Pipitone Nunzia Stefania - 20/05/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Accardi Caterina - 16/05/1973 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Caracci Rosalinda - 08/08/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Adragna Maria - 11/02/1973- ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Giacalone Rosa – 24/05/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Scibilia Silvia - 09/01/1970 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Sciortino Francesca - 02/09/1983 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Lipari Grazia - 18/09/1976 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Marino Marilena - 07/09/1980 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;

- Morana Stefania - 08/11/1977 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Ciulla Enza Maria - 24/11/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Catania Mariangela - 19/10/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Di Dia Rossella Giovanna - 24/06/1983 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Adragna Nicoletta - 28/04/1976 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Lo Cascio Lorena - 22/09/1981 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Castagna Cinzia - 30/11/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Culcasi Francesca - 15/04/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Alastra Barnaba - 30/10/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Rubino Mancuso Paola Cristina - 10/09/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Scirè Angela - 11/01/1983 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Ferro Cristina - 11/05/1978 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- Gallo Marta - 26/01/1980 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- Castrogiovanni Giovanna - 09/04/1983 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Favilla Laura - 06/06/1975 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Genna Benedetta Emanuela - 24/09/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Giovinco Caterina - 08/10/1978 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Ingargiola Rosita - 22/12/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Di Marco Maria - 09/06/1975 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- Scoglio Caterina - 30/01/1981 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- Ferrante Maria Pia - 02/02/1980 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Polisano Rosa Patrizia - 29/06/1979 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Parrinello Maria Lisa - 23/06/1970 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Tumbarello Valeria Antonia - 16/12/1974 - ambito 027 - punteggio 32 – posto comune;
- Messina Katia Maria - 08/06/1977 - ambito 027 - punteggio 34 – posto comune;
- Pellicane Marisa - 06/05/1981 - ambito 027 - punteggio 35 – posto comune;
- Augugliaro Silvana – 01/01/1975 – ambito 027 – punteggio 36 – posto comune;
- Maniscalco Francesca - 15/06/1963 - ambito 027 - punteggio 36 – posto comune;
- Nastasi Fiorenza - 31/05/1981 - ambito 027 - punteggio 37 – posto comune;

- Caradonna Esmeralda - 07/06/1970 - ambito 027 - punteggio 38 – posto comune;
- Genna Laura - 27/03/1979 - ambito 027 - punteggio 39 – posto comune;
- Giordano Sebastiana - 18/11/1969 - ambito 027 - punteggio 39 – posto comune;
- Riserbato Maria Cristina - 12/03/1982 - ambito 027 - punteggio 40 – posto comune;
- Garamella Floriana - 29/01/1976 - ambito 027 - punteggio 43 – posto comune;
- Maltese Maria - 14/04/1972 - ambito 027 - punteggio 45 – posto comune;
- Marchese Maria Pia - 21/12/1981 - ambito 027 - punteggio 46 – posto comune;
- Zancana Maria - 25/10/1975 - ambito 027 - punteggio 48 – posto comune;
- Licari Giovanna Rossana - 20/01/1973 - ambito 027 - punteggio 50 – posto comune;
- Giacalone Francesca - 05/07/1971 - ambito 027 - punteggio 60 – posto comune;
- Fontana Giuseppa - 25/11/1960 - ambito 027 - punteggio 70 – posto comune;
- Ales Maria Grazia - 16/08/1966 - ambito 027 - punteggio 70 – posto comune;
- Polisano Rosanna - 04/07/1978 - ambito 027 - punteggio 71 – posto comune.

AMBITO 028

Posto sostegno

- Cascino Ornella - 31/05/1977 - ambito 028 - punteggio 37 – posto sostegno;
- Bonafede Marilena - 14/11/1972 - ambito 028 - punteggio 59 – posto sostegno;

Posto comune

- Pastore Massimo - 22/08/1963 - ambito 028 - punteggio 18 – posto comune;
- Abbagnato Germana - 30/10/1968 - ambito 028 - punteggio 26 – posto comune;
- Galioto Messina Valeria - 03/05/1981 - ambito 028 - punteggio 58 – posto comune;
- Caramanno Caterina - 11/07/1956 - ambito 028 - punteggio 66 – posto comune;
- Costa Giovanna - 09/07/1974 - ambito 028 - punteggio 66 – posto comune;
- Dado Gabriella - 24/10/1979 - ambito 028 - punteggio 66 – posto comune;
- Russo Giacomina - 09/01/1962 - ambito 028 - punteggio 66 – posto comune;
- Angileri Rossella Tiziana - 21/01/1973 - ambito 028 - punteggio 67 – posto comune;
- Aiello Vincenza - 30/04/1971 - ambito 028 - punteggio 77 – posto comune;
- Pisciotta Brigida - 19/11/1977 - ambito 028 - punteggio 77 – posto comune;
- Scavone Angela - 07/04/1965 - ambito 028 - punteggio 78 – posto comune;
- Bongiorno Stefania - 05/07/1979 - ambito 028 - punteggio 80 – posto comune;
- Sanfilippo Giuseppina - 30/01/1966 - ambito 028 - punteggio 84 – posto comune;

- Bruno Ignazia - 28/07/1978 - ambito 028 - punteggio 90 – posto comune;
- Alagna Giuseppina - 09/11/1968 - ambito 028 - punteggio 90 – posto comune;
- Valenti Vito - 10/03/1973 - ambito 028 - punteggio 90 – posto comune;
- Ruggirello Margherita - 24/08/1975 - ambito 028 - punteggio 98 – posto comune;
- Catania Nicolò - 26/09/1960 - ambito 028 - punteggio 105 – posto comune;
- Pipitone Antonia Maria - 18/02/1969 - ambito 028 - punteggio 106 – posto comune;
- Triolo Francesca - 20/05/1972 - ambito 028 - punteggio 115 – posto comune;
- Asaro Antonella - 14/03/1976 - ambito 028 - punteggio 117 – posto comune;
- Sata Antonia Maria - 11/02/1968 - ambito 028 - punteggio 126 – posto comune;
- Giuncato Marcella Maria - 11/10/1965 - ambito 028 - punteggio 128 – posto comune.

In particolare, dal bollettino dei trasferimenti pubblicato sul proprio sito internet dall'Ufficio scolastico di Trapani, per l'a.s. 2016/2017, classe di concorso scuola primaria (doc. 25), si evince che tutti i docenti elencati con la dicitura "assegnazione su ambito provinciale", da Abbagnato Germana a Zancana Maria, erano quelli che erano risultati idonei al concorso 2012, e per i quali erano stati accantonati dei posti a scapito dei colleghi assunti da GAE, come la ricorrente.

Tali docenti avevano tutti un punteggio inferiore alla ricorrente (156 + 6), e solo una, Augugliaro Silvana, pur avendo un punteggio inferiore (36), beneficiava di una precedenza.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 108 della legge 107/2015, tutti i posti vacanti e disponibili per la procedura di mobilità a.s. 2016/2017 erano tutti riservati agli assunti entro l'a.s. 2014/2015, mentre l'art. 2 del CCNI sopra citato, nell'aver accantonato parte di tali posti in favore degli idonei del concorso 2012, inseriti peraltro in una fase successiva (b3), ha violato il suddetto art. 108 della legge 107/2015, oltre che, in primis, i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

Si veda in proposito la sentenza n. 1186/2021, emessa il 18/03/2021 (doc. 13), dal Tribunale di Palermo.

Non v'è dubbio, quindi, che nella fattispecie l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) oltre che dell'art. 1 comma 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allagata all'O.M.), dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'O.M. n. 241/2016 nonché dell'art. 28 comma 1 D.P.R. n. 487/1994 (doc. 14: Sentenza n. 732/19 del Tribunale di Catania).

“Detto principio, fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. (inclusi quelli relativi alla mobilità del personale) va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore, vincola l'amministrazione allo scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio di merito, venendosi altrimenti a creare, in caso di sua inosservanza, una situazione di assoluta incertezza sulle modalità di assegnazione delle sedi in contrasto con i precetti costituzionali d'imparzialità e buon andamento della P.A. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011)”.

Di tale avviso è pure il Tribunale di Marsala nella sentenza n. 301/2020 (doc. 15), che, proprio in riferimento a tale discriminazione in favore degli idonei al concorso 2012, ha così affermato: “Tuttavia il concorso alla procedura di mobilità nell'ambito della medesima fase non comporta, si ritiene, una riserva a favore di tali ultimi docenti, bensì la possibilità di concorrere con gli altri, legittimati alla stessa fase, a pari merito, ossia mediante un raffronto degli altri titoli, primo tra tutti il punteggio di graduatoria, fatte salve le legittime precedenza di cui alla contrattazione collettiva. Nel nostro caso, tali soggetti, non risultano godere di un punteggio pari o superiore alla ricorrente”.

- ***SULLA INSPIEGABILE DEFINIZIONE DI ALCUNE CONCILIAZIONI***

A ciò si aggiunga che, sempre a seguito dei trasferimenti relativi all'anno scolastico 2016/2017, l'Usp di Trapani ha effettuato delle conciliazioni con docenti rientranti nella fase c), ossia successiva a quella b1 in cui rientrava l'odierna ricorrente, e tutti con un punteggio inferiore rispetto alla medesima.

Infatti dal decreto del 07/09/2016 (doc. 16) risulta che:

- la collega Galvagno Cettina è stata assegnata all'ambito 027, su posto sostegno, con punteggio 93, inferiore quindi a quello della ricorrente (162).
- La docente Cannata Jlenia, nata il 10/11/1979, con punteggio 28, inferiore a quello della ricorrente (162) è stata assegnata all'ambito 027, su posto comune;
- La docente Labita Maria Pia, nata il 26/06/1956, con punteggio 61, inferiore a quello della ricorrente (162), è stata assegnata all'ambito 027, su posto comune;
- La docente Cardinale Maria Teresa, nata il 30/01/1963, con punteggio 39, inferiore a quello della ricorrente (162), è stata assegnata all'ambito 027, su posto comune;
- La docente D'Amico Annalisa, nata il 28/04/1972, con punteggio 36, inferiore a quello della ricorrente (162), è stata assegnata all'ambito 027, su posto comune;
- La docente Di Giovanni Maria, nata il 01/02/1969, con punteggio 15, inferiore a quello della ricorrente (156), è stata assegnata all'ambito 028, su posto comune.

Si allegano i verbali di conciliazione (24), in uno dei quali, ossia quello relativo alla sig.ra Di Giovanni Maria, è espressamente specificato che trattavasi di docente di fase c).

Come si vede invece, in tali verbali non vengono specificate le ragioni per le quali si sia addivenuti a dette conciliazioni.

Ciò comprova gli errori succedutisi nelle operazioni di mobilità di cui trattasi, visto che le conciliazioni sono state perfezionate in quanto il MIUR si era accorto degli errori e vi ha posto rimedio.

Ciò significa altresì che nel perfezionare tali conciliazioni sono venuti fuori dei posti disponibili che stranamente non erano stati assegnati prima al momento dell'esame delle domande di mobilità e che sono stati, invece, assegnati ai beneficiari delle conciliazioni.

Peraltro in tema di conciliazioni si sono espressi diversi giudici, tra cui lo stesso Tribunale di Trapani, in persona del dott. M. Petrusa, con due recentissime sentenze nn. 99-101/2021, riguardanti altre docenti della fase b1 (doc. 17-18).

In particolare nella sentenza n. 99/2021 si arriva all'accoglimento del ricorso sulla base del fatto che *"... dei docenti assegnati agli ambiti 027 o 028, tutti quelli che hanno ottenuto*

un'assegnazione in ambito provinciale (in graduatoria, da Abbagnato Germana in poi) vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente e nessuno di essi (tranne Silvana Augugliaro) vanta titoli di precedenza.

A ciò si aggiunga che, dal decreto dirigenziale del 07/09/2016 (doc. 12) emerge che, a seguito di talune “conciliazioni”, n. 5 docenti hanno ottenuto l'assegnazione di un posto (n. 4 su posto comune e n. 1 su posto di sostegno) nell'ambito 027, ed un'ulteriore docente lo ha ottenuto nell'ambito 028”; e che “va condiviso l'insegnamento della CdA Milano (ord. del 4.12.2017) e del Trib. Parma (sent. n. 112/18), secondo il quale è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano maggior titolo rispetto alla ricorrente”.

Inoltre il Tribunale di Marsala, nella suddetta sentenza n. 301/2020, ribadendo un orientamento ormai costante, afferma quanto segue: “Da tali disposizioni si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente. All'interno di ciascuna fase, poi, opera il sistema delle precedenze”.

Ed aggiunge: “In ogni caso, ed a prescindere dalla legittimità o meno della riserva di posti operata dal MIUR a favore dei docenti assunti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012, ciò che appare comunque qui dirimente è che, a seguito di diverse conciliazioni effettuate con docenti in altri ambiti territoriali, quattro docenti sono stati assegnati a posto comune nell'Ambito 27 ed una nell'Ambito 28; come ammesso dal MIUR trattavasi di docenti assunti da GAE nella fase C nell'a. s. 2015/2016, con la conseguenza che essi non avrebbero comunque potuto superare la ricorrente nell'assegnazione di un posto nella provincia di Trapani, e ciò anche a prescindere dal loro punteggio, comunque inferiore (v. all. 5 produzione MIUR)”.

Sempre in tema di conciliazioni si richiamano, inoltre, le seguenti pronunce condivise dal Tribunale di Trapani, nelle succitate sentenze:

Si tratta dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 04/12/2017 (doc. 19), in cui viene sottolineato il fatto che è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano comunque maggior titolo rispetto alla ricorrente.

Più precisamente il Collegio milanese, riscontrata l'assegnazione in sede di conciliazione di posti a favore di docenti partecipanti alla fase C della mobilità su ambiti richiesti da parte appellante, ha disposto che sarebbe stato onere della parte resistente allegare i motivi per cui i posti risultati disponibili all'esito della fase B non potevano essere assegnati all'appellante ovvero provare che i docenti cui sono stati assegnati i suddetti posti in sede di conciliazione avevano comunque maggior titolo rispetto all'appellante.

La stessa ordinanza milanese enuncia un altro principio importante, e cioè che non può ascriversi alla ricorrente alcuna responsabilità per il fatto di non avere attivato il procedimento di conciliazione.

Si tratta altresì della sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma (doc. 20), emessa in un procedimento promosso dal sottoscritto avvocato, nell'interesse di altra docente della provincia di Trapani, secondo cui "Ad avviso del Giudice, la sussistenza di posti disponibili all'esito della fase C negli ambiti territoriali prioritariamente indicati da parte ricorrente emerge altresì dalle conciliazioni stipulate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con alcuni docenti partecipanti al piano di mobilità. La sussistenza di tali conciliazioni e la conseguente assegnazione di docenti stipulanti in scuole primarie site negli ambiti territoriali 027 e 028 della provincia di Trapani è stata espressamente confermata dal Miur nella memoria di costituzione.

Ritiene il Giudice come la stipulazione di tali conciliazioni all'esito del procedimento di mobilità e i conseguenti decreti di trasferimento emanati dal Ministero comprovino la sussistenza di posti di docenza disponibili negli ambiti territoriali siciliani sopra indicati".

- ***DISPONIBILITÀ RESIDUE IN PROVINCIA DI TRAPANI DOPO I MOVIMENTI***

Inoltre va detto che non appaiono chiari, né trasparenti, non solo l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità 2016/2017, ma neanche i relativi criteri adottati, che finora non sono stati resi pubblici dal Ministero convenuto.

È comunque evidente che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue n. 3 cattedre non assegnate in provincia di Trapani, come si evince

dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (doc. 21), uno dei quali poteva essere assegnato alla ricorrente.

Tra l'altro le censure di illegittimità espresse in ricorso circa l'inintelligibilità dell'algoritmo adoperato nelle operazioni di mobilità trovano riconoscimento in alcuni condivisi arresti giurisprudenziali secondo cui: "l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso" (Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato n. 2270/2019: "Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste".

Un'altra anomalia nelle operazioni di mobilità 2016/2017, che interessano la ricorrente, si evince dall'esame del decreto emesso il 30/08/2016 dall'Usp di Trapani (doc. 22), in cui si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti, e viene pubblicato l'elenco dei docenti di scuola primaria assegnati nelle scuole indicate nell'allegato elenco.

Ebbene, da tale elenco risulta che ben n. 83 docenti, di cui n. 6 su posto sostegno, sono stati assegnati in scuole facenti parte dell'ambito 027, e n. 3 docenti sono stati assegnati, tutti su posto comune, in scuole facenti parte dell'ambito 028.

Di conseguenza è palese che, almeno all'epoca in cui è stata presa in esame la domanda di mobilità 2016/2017 presentata dalla ricorrente, vi erano posti disponibili che potevano essere assegnati alla medesima nella provincia di Trapani.

A tal proposito va citata la sentenza n. 495/2021 (doc. 23), emessa dal Tribunale di Catania, in cui viene espressamente detto, a pag. 7-8): "va osservato, sotto un primo profilo, che dal decreto emesso il 30/8/2016 dall'USP di Trapani - nel quale si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti - sei docenti di scuola primaria su posto di sostegno sono stati assegnati in scuole facenti parti dell'Ambito 027 della Provincia di Trapani.

Se ne ricava, di conseguenza, che all'epoca in cui era stata presentata la domanda di mobilità, vi erano posti disponibili nell'Ambito Sicilia 027, verso cui la ricorrente avrebbe potuto ottenere il movimento richiesto".

Ed ancora a pag. 8: "Alla luce di quanto esposto, va ritenuto che l'Amministrazione nell'attuare la fase B delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 non ha rispettato l'ordine sequenziale delle diverse fasi previsto dalla disciplina legislativa e contrattuale sopra richiamata, in tal modo realizzando una violazione non solo delle disposizioni *ex lege* n. 107/2015 ed ex CCNI 8/4/2016, ma anche dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione".

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Carpitella Anna Maria, come sopra rappresentata e difesa,

***RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI TRAPANI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:***

Contrariis reiectis

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria, posto sostegno/comune, trasferiti nella provincia di Trapani, a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;

- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, a seguito della procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 della scuola primaria – posto sostegno/comune, in una scuola primaria rientrante nell'ambito territoriale 027 della provincia di Trapani, o, in subordine, in quello 028 della medesima provincia, secondo le tabelle di vicinorietà rispetto alla città di Trapani, ove risiede la ricorrente; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti, ed in aggiunta ai colleghi illegittimamente preferiti alla stessa;
- Ordinare quindi agli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, di disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi, come da nota che pure si allega, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averle interamente anticipate.

Come mezzo al fine si allegano i seguenti documenti:

- 1) Contratto di assunzione in ruolo; 2) Domanda di mobilità 2021/2022; 3) Abilitazione primaria, posto comune; 4) Abilitazione sostegno; 5) Decreto di assegnazione provvisoria a.s. 2020/2021; 6) C.C.N.I. del 08.04.2016; 7) Ordinanza n. 241 del 08/04/2016 emanata dal MIUR; 8) Domanda di mobilità 2016/2017; 9) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24/09/2012; 10) Nota Miur 4133 del 28/04/2014; 11) Nota Miur 4187 del 29/04/2014; 12) Bollettini trasferimenti primaria a.s. 2016/2017; 13) Sentenza n. 1186/2021 del Tribunale di Palermo; 14) Sentenza n. 732/19 del Tribunale di Catania; 15) Sentenza n. 301/2020 del Tribunale di Marsala; 16) Decreto del 07/09/2016 emesso dall'Usp di Trapani; 17) Sentenza n. 99/2021 del Tribunale di Trapani; 18) Sentenza n. 101/2021 del Tribunale di Trapani; 19) Ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 04/12/2017; 20) Sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma; 21) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 22) Decreto emesso dall'Usp di Trapani in data 30/08/2016; 23) Sentenza n. 495/2021 del Tribunale di Catania; 24) Verbali di conciliazione; 25) Bollettino dei trasferimenti pubblicato sul proprio sito internet dall'Ufficio scolastico di Trapani, per l'a.s. 2016/2017.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 28/07/2021.

Avv. Luciano Asaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 28/07/2021.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO